

D.lgs. 28 lug. 1989, n. 272

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 set. 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
(G.U. Serie gen. 5 ago. 1989, n. 182, Suppl., con avviso rettifica in G.U. 28 set. 1989, n. 227)¹

¹ Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

- 11. *Organizzazione degli istituti di semilibertà [e semidetenzione].***¹ – 1. Gli istituti di semilibertà² [e semidetenzione]¹ sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.
2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

¹ Parole soppresse dall'art. 74, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

² V. artt. 48 s. L. 26 lug. 1975, n. 354.

- 24. *Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.*** – 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le pene¹ sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.²
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

¹ Parola così modif. dall'art. 74, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

² Comma così modif. dall'art. 5, D.L. 26 giu. 2014, n. 92, conv. con modif. in L. 11 ago. 2014, n. 117.